

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **163/1989** (ECLI:IT:COST:1989:163)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **22/02/1989**; Decisione del **09/03/1989**

Deposito del **29/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **05/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12935**

Atti decisi:

N. 163

SENTENZA 9-29 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1987 dalla Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Barbierato Eugenia contro Ministero del tesoro, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 4 novembre 1987 (registro ordinanze n. 615 del 1988) la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Barbierato Eugenia contro il Ministero del tesoro Direzione Generale degli Istituti di Previdenza - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) nella parte in cui non prevede l'ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Secondo il Collegio remittente la domanda dovrebbe essere disattesa poiché la norma invocata non prevede il riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento della specializzazione (nella specie, in nefrologia e tecniche emodialitiche).

Tuttavia, il giudice a quo rileva la irrazionalità di una tale esclusione, solo che si consideri come gli studi specialistici si pongano, nel caso, non in posizione di equiparazione con il diploma di infermiera professionale (che è riscattabile) ma di superiorità, rappresentando un *quid pluris*, il cui conseguimento è legato alla frequenza di apposito corso annuale, successivamente al biennio di infermiera professionale.

Non apparirebbe ammissibile perciò - se non in violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di ogni relativo criterio di ragionevolezza - che al dipendente in possesso di un superiore titolo, necessariamente prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera (la ricorrente risulta aver assunto la qualifica di infermiera professionale specializzata) sia riservato, in sede di riscatto, un trattamento deteriore.

Considerato in diritto

1.1 - L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) prevede che al personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali muniti di diploma infermieristico professionale spetta a domanda, ai fini di quiescenza, il riscatto del biennio di corso di studio purché il diploma relativo sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

1.2 - L'odierna fattispecie è relativa, peraltro, ad un'ulteriore specializzazione ottenuta per la frequenza di altro apposito corso successivo, a seguito di che era stata attribuita, in aggiunta alla qualifica infermieristica iniziale, quella "professionale specializzata".

Il periodo concernente detta specializzazione non si rivela suscettibile, tuttavia, di utilizzazione a fini di riscatto, poiché non contemplato e previsto dall'enunciata norma: di tanto, il remittente dubita, sul piano della razionalità ex art. 3 della Costituzione, rivestendo la frequenza degli ulteriori studi i connotati di un incremento di professionalità formalmente utilizzata in carriera.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti è andata via via evolvendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione (sentenze n. 765 e n. 1016 del 1988).

Talché, la norma impugnata si appalesa costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.